



API INDUSTRIA
associazione per l'impresa

PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

SEMPLIFICAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 sono state introdotte alcune semplificazioni per il trattamento di dati personali. In particolare per i soggetti che trattano (con strumenti elettronici) soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, viene meno l'obbligo della stesura e revisione annuale del documento programmatico della sicurezza (DPSS), sostituito da una specifica autocertificazione del titolare del trattamento. E' prevista la modifica dell'Allegato B Disciplinare tecnico entro 2 mesi dalla conversione del decreto legge per tutte le finalità amministrative e contabili. Nel caso in cui la conversione superi i termini previsti la semplificazione sarà estesa a tutte le altre finalità del trattamento. Attenzione! E' facile che altri dati sensibili (scelte politiche, religiose, sindacali, origine etnica e razziale, ecc..) possano essere presenti e archiviati in documenti del sistema informativo. In tali casi decade la semplificazione prevista.

Per i casi di trattamento sotto obbligo di notifica art. 37 del D.Lgs 196/2003 cambiano le modalità di compilazione e le informazioni da trasmettere al Garante della Privacy.

Di seguito il testo completo dell'art. 29 del D.L. 112 del 25 giugno 2008

"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" - Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 (GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n.152)

Art. 29. - Trattamento dei dati personali

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile e' costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B è sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili, che l'unico dato sensibile e' costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato e' stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché dall'Allegato B).».

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con un aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono previste modalità semplificate di redazione del documento programmatico per la sicurezza di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 e di cui al punto 19 dell'Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per le correnti finalità amministrative e contabili.

3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga adottato entro il termine ivi indicato, la disciplina di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti di cui al comma 2.

4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

- 1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché di un responsabile del trattamento se designato;
- 2) la o le finalità del trattamento;
- 3) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
- 4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- 5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
- 6) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.».

5. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.

Informatica & Privacy
Dott. Gioachino Roccaro
g.roccaro@apindustria.bs.it

Aderente a:

 Apisimbarda

 CONFAPI

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it